



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Documento

**LA REDAZIONE DEL BILANCIO DELLE SOCIETÀ DI MINORI DIMENSIONI:
DISPOSIZIONI NORMATIVE E CRITICITÀ**

Novembre 2012





Con il contributo della
Commissione “Norme e principi contabili”

Presidente

Gianfranco Capodaglio

Componenti

*Guglielmo Antonacci
Pier Giorgio Bedogni
Luigi Borrè
Ubaldo Cacciamani
Ciro Rodolfo Di Carluccio
Elisa Ferrari
Raffaele Fiume
Alberto Lang
Massimo Levrino
Raffaele Mazzeo
Franco Zanovello*

Esperti

*Matteo Pozzoli
Elisa Sartori
Elisa Menicucci
Valerio Luciani*

Mandato 2008-2012

Area di delega

Principi contabili e sistemi di controllo e revisione

Consigliere Delegato
Consiglieri Co-Delegati

Luciano Berzè
Flavio Dezzani
Paolo Moretti



LA REDAZIONE DEL BILANCIO DELLE SOCIETÀ DI MINORI DIMENSIONI:

DISPOSIZIONI NORMATIVE E CRITICITÀ

Indice

PREMESSA E SCOPO DEL DOCUMENTO.....	4
PARTE I – DISPOSIZIONI NORMATIVE, DOTTRINA GIURISPRUDENZIALE E ORIENTAMENTI PROFESSIONALI.....	5
1. Ambito di applicazione e destinatari delle disposizioni sulle semplificazioni di bilancio.....	5
2. I postulati	8
3. Le semplificazioni previste per il bilancio delle piccole società.....	9
3.1 Lineamenti generali	9
3.2. Stato patrimoniale	10
3.3 Conto economico	11
3.4 Nota integrativa.....	14
4. Relazione sulla gestione	17
PARTE II – CRITICITÀ E PROBLEMATICHE CONTABILI RICORRENTI NELLE PICCOLE SOCIETÀ.....	19
1. Finanziamento soci	19
2. L’informativa sulle operazioni con parti correlate e sugli accordi “fuori bilancio” nel bilancio in forma abbreviata.....	23
2.1 Informativa sulle operazioni con parti correlate	24
2.2 Informativa sulle operazioni fuori bilancio.....	25
3. Informativa sulle operazioni di sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti a medio e lungo termine ai sensi della L. 3 agosto 2009, n. 102 (Avviso comune).....	26



PREMESSA E SCOPO DEL DOCUMENTO

La redazione del bilancio semplificato è un tema assai sentito dalle piccole società e dai professionisti che spesso rappresentano un punto di riferimento importante per tali realtà.

Le imprese di minori dimensioni costituiscono la principale forza economico-produttiva a livello nazionale ed europeo.

Si ricorda che le piccole e medie imprese (Pmi) costituiscono il 99,9%¹ della totalità delle imprese che operano nell'area dell'Unione Europea. La percentuale di Pmi raggiunge in Italia addirittura il 99,95%²

In questo contesto, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) – grazie anche al supporto della Commissione “Norme e principi contabili” - ha deciso di sintetizzare le principali indicazioni in merito e fornire alcune interpretazioni delle principali problematiche.

Con lo scopo di rendere il documento più facilmente fruibile, il gruppo di lavoro ha deciso di sviluppare le problematiche in oggetto in due distinte sezioni. La prima parte concentra la propria attenzione sulla lettura critica delle disposizioni inerenti alla semplificazione del bilancio. Al fine di illustrare in modo sintetico, ma rigoroso, le impostazioni esistenti, il documento presenta, laddove esistenti, le pertinenti impostazioni della prassi giurisprudenziale, nonché le indicazioni della prassi professionale e, in primis, dei principi contabili nazionali. La seconda parte sviluppa, poi, il trattamento e le problematiche contabili correlate a operazioni ricorrenti e/o specifiche delle Pmi.

¹ Si veda: OECD, *OECD SME and Entrepreneurship*, 2005, p. 15.

² Si veda: Danish Technological Institute-PLANET S.A., *SMEs and the Environment in the European Union. Case Collection*, 2011, p. 144.



PARTE I – DISPOSIZIONI NORMATIVE, DOTTRINA GIURISPRUDENZIALE E ORIENTAMENTI PROFESSIONALI

1. Ambito di applicazione e destinatari delle disposizioni sulle semplificazioni di bilancio

Il legislatore dell'Unione Europea, al fine di non gravare eccessivamente sull'attività di rendicontazione delle Pmi, ha previsto di porre in essere una serie di iniziative volte a "semplificarne" gli adempimenti burocratici ed amministrativi; tale progetto noto come "simplification approach" coinvolge in particolare gli aspetti di contabilità e di informativa economico-finanziaria.

In realtà, la problematica concernente la definizione di norme semplificate per la redazione del bilancio delle piccole e medie imprese è un tema da tempo caro al legislatore dell'Unione Europea che ha previsto apposite agevolazioni per le società "medie" e "piccole" sin a partire dalla stesura originaria della direttiva 78/660/Cee (IV direttiva)³.

La IV direttiva ha quindi previsto per le società di minori dimensioni un'informativa di bilancio semplificata, considerata la minore rilevanza che le informazioni sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica di tali società assumono per i soci, i creditori e i terzi rispetto a quelle di società di medie e grandi dimensioni. In particolare, la normativa comunitaria ha ravvisato nella concessione di semplificazioni un necessario contributo, mediante uno snellimento delle procedure contabili, alla diffusione della piccola-media impresa. A questo fine, si ricorda che il legislatore dell'Unione Europea, optando per una definizione di tipo "quantitativa", definisce come "piccole" le società che, pur non avendo emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, non superano nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;

³ Il presente Documento non prende in considerazione le semplificazioni concesse dal legislatore comunitario per la redazione del bilancio delle società di medie dimensioni, poiché la normativa nazionale non ha recepito all'interno del diritto positivo nazionale - fatta eccezione per alcune specifiche disposizioni (per esempio, con riferimento all'adesione alla moratoria da parte delle società) - la definizione di "medium sized company" (IV direttiva, art.27). Si deve rilevare che la direttiva 49/2009/CE ha introdotto nuove possibilità di semplificazione per le società di medie dimensioni, ed anche in questa circostanza, il legislatore nazionale ha deciso di non intervenire per non segmentare eccessivamente l'informativa economico-finanziaria delle imprese italiane.



2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;

3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità .

La seguente tabella illustra le modifiche apportate ai parametri quantitativi alla IV direttiva e i conseguenti recepimenti nella normativa nazionale.

BILANCIO ABBREVIATO				
<u>Parametri dimens.</u>	Direttive			
	Direttive 1978/660/Cee Recepita dal D.Lgs 127/1991	Direttiva 1999/60/Ce Recepita dal D.Lgs. 203/2001	Direttiva 38/2003/Ce recepita dal D.Lgs. 285/2006	Direttiva 46/2006/Ce recepita dal Dlgs 173/2008 (art. 2435-bis, c.c.)
Attivo stato patrimoniale	£2.000.000	€3.125.000	€3.650.000	€4.400.000
Ricavi	£4.000.000	€6.250.000	€7.300.000	€8.800.000
Media dipendenti nell'esercizio	50	50	50	50

Si consideri che tali limiti sono destinati ad essere rivisti periodicamente. In particolare si rileva che la proposta di revisione delle direttive contabili (COD-2011/0308) ha previsto un innalzamento dell'attivo stato patrimoniale a €5.000.000 e dei ricavi a €10.000.000.

Il legislatore italiano individua i limiti dimensionali per l'identificazione delle "società piccole" nell'art. 2435-bis del codice civile, i commi 1) e 8).

- [1] Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:



1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;

3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità .

[8] Le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma .

Pur esistendo diverse interpretazioni sul significato delle parole “per due esercizi consecutivi” e “per il secondo esercizio consecutivo”, in un’ottica prudenziale si ritiene opportuno usufruire della facoltà prevista dal primo comma a partire dal bilancio relativo all’esercizio successivo a quello nel quale non vengono superati per la seconda volta i limiti.

Invece, ai fini dell’obbligo di redigere in forma ordinaria il bilancio, si suggerisce di provvedere sin dal bilancio relativo all’esercizio nel quale, per la seconda volta consecutiva, vengono superati i detti limiti.

A titolo esemplificativo, si supponga che una società che ha sempre redatto il bilancio in forma ordinaria non superi due dei tre limiti dell’art 2435-bis, co.1 per gli esercizi 2010 e 2011. In questa circostanza, si suggerisce di redigere in forma abbreviata il bilancio a partire dall’esercizio 2012.

Al contempo, si consideri la situazione in cui una società che redigeva il bilancio in forma abbreviata, superi due dei tre limiti dell’art 2435-bis, co.1 per gli esercizi 2010 e 2011. In tale fattispecie, si ritiene preferibile, sempre in ottica prudenziale, redigere già il bilancio 2011 in forma ordinaria.

Con specifico riferimento all’applicazione degli IAS/IFRS da parte delle Pmi, si ricorda che l’art.2 del dlgs 38/2005 ha previsto che le società che rientrano nei parametri di cui all’art.2435-bis non possono applicare gli IAS/IFRS.

Potrebbe apparire dubbio se una società che rispetta i requisiti richiesti dall’art. 2435-bis c.c. per la redazione del bilancio in forma abbreviata che partecipa altre società che redigono il bilancio in base agli IAS/IFRS, debba o possa redigere un bilancio consolidato in base agli IAS/IFRS pur trattandosi di un’impresa piccola. In questa fattispecie, una società piccola che partecipa altre società che redigono il bilancio in base agli IAS/IFRS non può applicare i Principi contabili



internazionali ma deve redigere il bilancio d'esercizio nell'ambito della possibilità di scelta consentita dall'art. 2435-*bis* c.c..

Per il medesimo principio, poi, una società piccola che può redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-*bis* c.c. e che appartiene a un gruppo la cui capogruppo redige il bilancio consolidato in base agli IAS/IFRS, non può adottare i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio d'esercizio e consolidato.

2. I postulati

L'applicazione delle citate semplificazioni deve essere coerente con le clausole generali di bilancio di cui all'art.2423 c.c., cosicché il bilancio di cui all'art. 2435-*bis* c.c. risulti "chiaro"⁴ e in grado di fornire una rappresentazione "veritiera e corretta" della situazione aziendale (art. 2423, co. 2, c.c.). Il redattore del bilancio, perciò, deve verificare *ex-ante* che ciascuna semplificazione operata per la redazione del bilancio non sia incoerente con il perseguimento delle clausole generali⁵.

Le disposizioni dettate dall'art. 2435-*bis*, in merito alla redazione del bilancio in forma abbreviata, sono subordinate, più specificamente, al rispetto del principio generale di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società (art. 2423, co. 2, c.c.). Il rispetto di tale principio determina, anche per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, l'obbligo di fornire informazioni complementari e di deroga (art. 2423, co. 3 e 4, c.c.), quando ciò sia necessario per la rappresentazione veritiera e corretta. L'art. 2435-*bis* c.c., difatti, concede la possibilità di omettere alcune informazioni in nota integrativa per le società che possono redigere in bilancio in forma abbreviata. Tuttavia, qualora tali informazioni siano reputate necessarie ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società, esse devono essere in ogni caso presentate in bilancio. Ad esempio, nella nota integrativa dei bilanci in forma abbreviata possono essere omesse le informazioni riguardanti i ratei e i risconti (art. 2427, n. 7)⁶. Tuttavia, in presenza di importi

⁴A questo riguardo, occorre evidenziare che la più recente prassi giurisprudenziale ha collegato la violazione del principio della chiarezza alla "intelligibilità della situazione economico-patrimoniale della società". Si veda: Tribunale di Treviso, 14 novembre 2011.

⁵ Si veda: Tribunale Milano, 05 novembre 2001, Giur.It., 2002, 554. In questo senso, si è orientata – come evidenziato nel testo - anche la prassi giurisprudenziale successiva alla riforma organica del diritto societario. Si veda: Tribunale Cagliari, 24 luglio 2006, Riv. Giur. Sarda, 2009, 1, 61.

⁶Cfr. FONDAZIONE LUCA PACIOLI, *Bilancio in forma abbreviata*. Documento n. 15 del 28 aprile 2005, p. 6.



rilevanti può essere opportuno informare i lettori di un bilancio circa la consistenza e la tipologia di tale voce.

3. Le semplificazioni previste per il bilancio delle piccole società

3.1 Lineamenti generali

La disciplina del bilancio in forma abbreviata è concentrata nel solo già menzionato articolo 2435-*bis* c.c. del codice civile in cui sono delineate le condizioni per l'esercizio della facoltà di abbreviare i bilanci e il loro contenuto.

Il legislatore nazionale ha optato per recepire solo parte delle semplificazioni previste dalla normativa comunitaria, semplificazioni in ogni caso circoscritte, ai sensi dell'art. 2435-*bis* c.c., alle società che non abbiano emesso titoli quotati nei mercati regolamentati cosicché l'informativa fornita ai mercati finanziari non possa essere abbreviata a discrezione del redattore del bilancio.

In primo luogo è bene evidenziare che l'utilizzo delle semplificazioni è facoltativo e non obbligatorio. Pertanto, i redattori del bilancio delle piccole società possono decidere se beneficiare o meno, in modo integrale o parziale, delle semplificazioni previste. Per esempio, una società potrebbe decidere di applicare le semplificazioni concernenti la redazione della nota integrativa, ma non anche quelle relative ai prospetti di stato patrimoniale e conto economico. Tali bilanci che evidentemente fruiscono solo di alcune delle disposizioni di cui all'art 2435-*bis* c.c. sono solitamente denominati bilanci "misti".

Perciò, dato che il legislatore ha previsto una facoltà ("le società possono redigere") relativamente alla redazione del bilancio in forma abbreviata, le società possono, a propria discrezione, optare per la versione integrale del bilancio. Ciò ad esempio potrebbe essere opportuno qualora un'azienda minore in fase di espansione sul mercato preveda di superare nei futuri due esercizi due dei parametri stabili *ex-lege* per la redazione del bilancio in forma abbreviata oppure qualora, come si potrebbe verificare nel caso di una holding immobiliare, la società presenti un importante patrimonio e un'elevata esposizione, ma non superi i limiti previsti dall'art 2435-*bis* c.c. per ricavi e media del personale.



3.2. Stato patrimoniale

Nel bilancio in forma abbreviata lo schema di stato patrimoniale presenta alcune facoltà ed alcuni obblighi:

Le facoltà prevedono che:

- possano essere esposte solo le voci contrassegnate con lettere maiuscole e con numeri romani;
- nell'attivo patrimoniale, i **crediti** (C.II) possano comprendere sia i «*Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti*» (A), sia i «*Ratei e risconti attivi*» (D);
- nel passivo patrimoniale, i **debiti** (D) possano comprendere i «*Ratei e risconti passivi*» (E).

Gli obblighi prevedono che:

- nelle immobilizzazioni immateriali (B.I) e materiali (B.II) siano detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni;
- i crediti (C.II) e i debiti (D) esigibili oltre l'esercizio successivo siano indicati separatamente.

Il seguente schema espone la struttura di base dello stato patrimoniale abbreviato.

Attività	Passività
B) Immobilizzazioni	A) Patrimonio netto
I Immobilizzazioni immateriali	I Capitale
II Immobilizzazioni materiali	II Riserva da soprapprezzo azioni
III Immobilizzazioni finanziarie	III Riserva da rivalutazione
	IV Riserva legale
	V Riserve statutarie
	VI Riserva per azioni proprie in portafoglio
	VII Altre riserve
	VIII Utili (perdite) portati a nuovo
C) Attivo circolante	IX Utile (perdite) dell'esercizio



I Rimanenze	
II Crediti (inclusi crediti verso soci per versamenti ancora dovuti e ratei e risconti attivi)	B) Fondi per rischi e oneri
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	C) Trattamento di fine rapporto
IV Disponibilità liquide	D) Debiti (inclusi ratei e risconti passivi)

Si consideri che i conti d'ordine, essendo questi parte integrante del bilancio e, considerato che l'art.2435-*bisc.c.* non prevede alcunché al riguardo, devono essere, laddove sussistano le condizioni, obbligatoriamente utilizzati. Seppure nel silenzio del legislatore, non è, infatti, corretto propendere *tout court* per una loro esclusione dal bilancio in forma abbreviata, in quanto ciò impedirebbe il conseguimento di una fruibile informativa sulla situazione aziendale relativamente alle garanzie prestate. Peraltro, il testo normativo avrebbe dovuto fare esplicitamente riferimento a una tale esclusione dal bilancio in forma abbreviata.

3.3 Conto economico

A fronte delle previsioni dell'art.2435-*bis*, i raggruppamenti ad oggi previsti per il conto economico sono i seguenti:

- Classe A "Valore della produzione": possono essere raggruppate le voci A2 "Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti" e A3 "Variazioni dei lavori in corso su ordinazione";
- Classe B "Costi della produzione": possono essere raggruppate:
 - o nella voce B9 "Costo del lavoro", le sottovoci B9c "Trattamento di fine rapporto", B9d "Trattamento di quiescenza e simili" e "B9e "altri costi";
 - o nella voce B10 "ammortamenti e svalutazioni", (in linea anche alle indicazioni previste per lo stato patrimoniale) le sottovoci B10b "Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali", B10c "Ammortamento delle immobilizzazioni materiali" e B10c "altre svalutazioni delle immobilizzazioni".



- Classe C “Proventi e oneri finanziari”, nella voce C16 “Altri proventi finanziari”, possono essere raggruppate le sottovoci C16b “da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni” e C16c “da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni”;
- Classe D “Rettifiche di valore di attività finanziarie”, nelle voci D18 “Rivalutazioni” e D19 “Svalutazioni”, le sottovoci a. “di partecipazioni”, b. “di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni” e c. “di titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni”.

Il seguente schema espone la struttura minimale del conto economico abbreviato.

A) Valore della produzione:

- 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
- 2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e variazioni dei lavori in corso su ordinazione
- 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
- 5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio

B) Costi della produzione:

- 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
- 7) per servizi
- 8) per godimento di beni di terzi
- 9) per il personale:
 - a) salari e stipendi
 - b) oneri sociali
 - c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza e simili e altri costi
- 10) ammortamenti e svalutazioni:
 - a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali, ammortamento delle immobilizzazioni materiali e altre svalutazioni delle immobilizzazioni
 - d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide



- 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
- 12) accantonamenti per rischi
- 13) altri accantonamenti
- 14) oneri diversi di gestione
- Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
- C) Proventi e oneri finanziari:
- 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate
- 16) altri proventi finanziari:
- a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti
 - b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
 - d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti
- 17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti
- 17-bis) utili e perdite su cambi. Totale (15 + 16 - 17+ - 17 bis)
- D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
- 18) rivalutazioni:
- a), b), c) di partecipazioni, di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni e di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
- 19) svalutazioni:
- a), b), c) di partecipazioni, di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni e di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
- Totale delle rettifiche (18 - 19)
- E) Proventi e oneri straordinari:



- 20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)
- 21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti
- Totale delle partite straordinarie (20-21)
- Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)
- 22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
- 23) utile (perdite) dell'esercizio

3.4 Nota integrativa

La forma abbreviata consente di non esporre in nota integrativa una serie di informazioni. In particolare, comunque nel rispetto del principio di “rappresentazione veritiera e corretta” il redattore del bilancio in forma abbreviata, può, sulla base di quanto disposto dagli artt. 2427 e 2435-*bis*, c.c., menzionare esclusivamente determinate informazioni ritenute imprescindibili per tutte le società, indipendentemente dalla loro dimensione.

Il seguente schema espone la struttura minimale della nota integrativa abbreviata.

- 1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;
- 3 bis) la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio;
- 4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni;



- 5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;
- 6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche;
- 6 bis) eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio;
- 6 ter) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine;
- 7 bis) le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi;
- 8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;
- 11) l'ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell'articolo 2425, numero 15), diversi dai dividendi;
- 16-bis) salvo che la società sia inclusa in un ambito di consolidamento e le informazioni siano contenute nella nota integrativa del relativo bilancio consolidato, l'importo totale dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione legale per la revisione legale dei conti annuali, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per gli altri servizi di verifica svolti, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per i servizi di consulenza fiscale e l'importo totale dei corrispettivi di competenza per altri servizi diversi dalla revisione contabile;
- 18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono;



- 19) il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative;
- 19 bis) i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori;
- 20) i dati richiesti dal terzo comma dell'articolo 2447 septies con riferimento ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447 bis;
- 21) i dati richiesti dall'articolo 2447 decies, ottavo comma;
- 22) le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio.
- 22-bis) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società;
- 22-ter) la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il



risultato economico della società. (3)

Devono, inoltre, essere riportate in nota integrativa le informazioni dell'art. 2427-bis, co. 1, n. 1, il quale richiede per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro *fair value*, con esclusione delle partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 e delle partecipazioni in *joint venture* l'indicazione di:

a) il valore contabile e il *fair value* delle singole attività, o di appropriati raggruppamenti di tali attività;

b) i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato⁷.

4. Relazione sulla gestione

Non devono presentare la relazione sulla gestione le società che, in conformità all'art. 2435-bis co. 7 c.c., rispettando i limiti previsti per il bilancio abbreviato, indicano in nota integrativa le seguenti informazioni:

- il numero e il valore nominale delle azioni proprie, delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;
- il numero e il valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni.

⁷ In sostanza, possono non essere fornite in nota integrativa le seguenti informazioni:

- 2) differenze tra valutazione delle rimanenze;
- 3) movimenti delle immobilizzazioni;
- 7) composizione delle seguenti voci: «Costi di impianto e ampliamento», «Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità»; «Ratei e risconti», «Altri fondi», «Altre riserve», «Proventi straordinari e oneri straordinari»;
- 9) impegni e conti d'ordine;
- 10) ripartizione dei ricavi secondo categorie e aree geografiche;
- 12) suddivisione interessi e oneri finanziari;
- 13) prospetto con la fiscalità differita;
- 14) numero medio dipendenti ripartito per categoria;
- 15) e 16) ammontare compensi amministratori e sindaci;
- 17) numero e valore nominale di ciascuna categoria di azioni.

Inoltre, le società che redigono il bilancio in forma abbreviata possono non riportare l'informazione di cui all'art. 2427-bis, co. 1, n. 1, c.c., concernente la determinazione del fair value degli strumenti finanziari derivati.



Si ritiene che, le informazioni della relazione sulla gestione, qualora cruciali per una corretta rappresentazione della situazione patrimoniale-finanziaria e dell'andamento economico, debbano essere riportate nella nota integrativa.

Tuttavia, nell'eventualità in cui la società opti per la redazione della relazione sulla gestione, questa deve essere predisposta integralmente così come previsto dall'art.2428, c.c., non avendo il legislatore previsto alcuna specifica semplificazione⁸.

⁸ Si veda: Tribunale di Milano, 19 gennaio 2004.



PARTE II – CRITICITÀ E PROBLEMATICHE CONTABILI RICORRENTI NELLE PICCOLE SOCIETÀ

1. Finanziamento soci

Il finanziamento dei soci è un'operazione piuttosto ricorrente nell'ambito delle società di minori dimensioni.

La crisi economico-finanziaria di questi anni, caratterizzata da forti restrizioni del credito, poi, ha esteso il ricorso a tali finanziamenti per la copertura anche delle ordinarie necessità di liquidità da parte di un numero crescente di società.

La diffusione di tale prassi ha amplificato l'interesse per un'opportuna informativa e comunicazione degli aspetti connessi a questa particolare tipologia di finanziamento.

Società erogante

Il versamento di un importo, di un bene o servizio a titolo di finanziamento da parte di una società nei confronti di una società partecipata rappresenta per la società erogante un credito.

Tali crediti devono essere iscritti in bilancio, in base alle disposizioni classificatorie del codice civile, tra le immobilizzazioni (macroclasse B, classe III, voce 2) o nell'attivo circolante (macroclasse C, classe II).

Il testo codicistico prevede, poi, un'apposita esposizione dei crediti vantati nei confronti delle imprese controllate (rispettivamente B.III.2.a e C.II.2) e collegate (rispettivamente B.III.3.a e C.II.3).

I finanziamenti verso altre società partecipate che non soddisfano i requisiti per essere classificate come controllate o collegate sono iscritti nelle poste residuali comprendenti i crediti "verso altri" (rispettivamente B.III.2.d e C.II.5).

Il Principio contabile nazionale OIC 15 *I crediti* dispone, tra le altre cose, che debbano essere separatamente indicati nella nota integrativa i crediti verso altri parti correlate all'impresa (OIC 15, §E).

Il disposto dell'art. 2427, punto 22-bis richiede, inoltre, una specifica informativa sulle operazioni con parti correlate che risultino contestualmente rilevanti e non effettuate alle normali condizioni di mercato (si veda il successivo punto 2).



Si ritiene, quindi, che il combinato normativo, indipendentemente dalla forma giuridica della società erogante, renda necessario riportare in nota integrativa i finanziamenti infruttiferi.

Tale indicazione appare, peraltro, utile per i lettori che desiderano conoscere la natura dei rapporti, gli eventuali rapporti "particolari" e contestualmente l'attività svolta in maniera sinergica dal gruppo.

L'informativa separata dei crediti vantati verso società partecipate evita, inoltre, eventuali complicazioni di natura tributaria.

La Corte di Cassazione, infatti, con Sentenza n. 2735 del 4 febbraio 2011 ha ritenuto che un finanziamento, seppure infruttifero, è da ritenersi erogato a titolo di mutuo e quindi produttivo di interessi che costituiscono componenti positivi di reddito imponibili per il soggetto erogatore se quest'ultimo non prova la natura gratuita del finanziamento erogato. Nello specifico, secondo la Cassazione, il finanziamento erogato da un socio si ritiene conferito a titolo di mutuo -e quindi produttivo di interessi- (art. 45, co. 2 del Tuir), in assenza di una prova contraria che risulti dal diverso titolo indicato dai bilanci allegati alla dichiarazione dei redditi. In altre parole, al contribuente spetta l'onere di provare la natura gratuita del finanziamento erogato in quanto non è sufficiente la mera enunciazione da parte del socio della destinazione del versamento ad incremento del capitale e l'assenza di dimostrazione contraria. Ne consegue che la predetta prova non può essere fornita con qualunque mezzo in quanto, come stabiliva l'art. 43 del Tuir, in vigore fino al 31 gennaio 2003 e attualmente sostituito dall'art. 46 del medesimo TUIR, "le somme versate alle società di persone dai loro soci si considerano date a mutuo se dai bilanci allegati alle dichiarazioni dei redditi della società non risulta che il versamento è stato fatto ad altro titolo".

Secondo la Corte di Cassazione l'art. 43 del Tuir conteneva una presunzione legale per la quale la prova contraria può essere data unicamente sulla base dei bilanci allegati alla dichiarazione dei redditi, considerato che la non onerosità del finanziamento risultante da altro documento (come ad esempio un verbale del Consiglio di amministrazione) non assume valore probatorio nell'ambito della fattispecie in questione. Questa norma, quindi, prevedeva espressamente che detta presunzione potesse essere superata unicamente dal fatto che l'"altro titolo" giuridico (differente dal "mutuo"), costituente la fonte del versamento del socio, risultasse dai bilanci allegati alle dichiarazioni dei redditi della società.



In tal senso, anche l'attuale art. 46 del Tuir prevede che "le somme versate alle società commerciali e agli enti di cui all'art. 73, co. 1, lettera b)⁹ del TUIR dai loro soci o partecipanti si considerano date a mutuo se dai bilanci o dai rendiconti di tali soggetti non risulta che il versamento è stato fatto ad altro titolo". In sintesi, al fine di costituire una prova idonea a vincere la presunzione in questione, è necessario che la gratuità del finanziamento soci emerga esplicitamente dai bilanci delle società che erogano il finanziamento, perché l'indicazione dell'"altro titolo" nel bilancio, quindi, costituisce indefettibile *condicio iuris* per il (favorevole) superamento della presunzione legale di onerosità del prestito concesso dal socio alla società da lui partecipata.

Società beneficiaria del finanziamento

I versamenti effettuati dai soci, a seconda dei casi, possono assumere per la società erogataria la natura di conferimenti a titolo di dotazioni patrimoniali, oppure di finanziamenti a titolo di capitale di credito¹⁰.

L'art. 2424 c.c. prevede che i debiti verso soci per finanziamenti siano iscritti nel passivo dello stato patrimoniale alla voce D3), con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo. La posta accoglie tutti i finanziamenti concessi dai soci alla società sotto qualsiasi forma, per i quali la società ha un obbligo di restituzione. Al fini dell'iscrizione in bilancio, nella predetta voce non è rilevante la natura fruttifera o meno di tali debiti, né l'eventualità che i versamenti vengano effettuati da tutti i soci in misura proporzionale alle quote di partecipazione. La preventiva rinuncia dei soci al diritto alla restituzione è condizione necessaria per il loro eventuale passaggio a capitale trasformando così il finanziamento in apporto di capitale. La riserva costituita con la rinuncia al credito vantato dai soci, ha natura di riserva di capitale e può essere utilizzata sia per partecipare alla copertura della perdita, sia per futuri aumenti di capitale.

Il Principio contabile nazionale OIC 19 precisa che il saldo da esporre in bilancio esprime l'effettivo debito per capitale, interessi ed eventuali oneri accessori maturati alla data di bilancio, anche se gli interessi ed accessori sono addebitati successivamente a tale data¹¹.

⁹ Si tratta degli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, aventi per oggetto principale o esclusivo l'esercizio di attività commerciale, residenti nel territorio dello Stato (cosiddetti enti commerciali).

¹⁰ Si veda: Principio contabile nazionale OIC 28 Il patrimonio netto, § B.



Per quanto riguarda l'informativa da fornire in nota integrativa, l'art. 2427 richiede l'indicazione delle seguenti informazioni con riguardo ai finanziamenti effettuati dai soci:

- la ripartizione per scadenze;
- la clausola di postergazione del finanziamento rispetto agli altri creditori (art. 2427, numero 19-*bis* c.c.).

Il Principio contabile nazionale OIC 19 considera informazioni complementari da fornire nella nota integrativa:

- le principali caratteristiche dei prestiti obbligazionari (ad es. modalità di rimborso e il tasso di interesse);
- la scadenza, le modalità di rimborso e il tasso di interesse per i debiti assistiti da garanzia reale;
- l'ammontare complessivo degli interessi passivi scorporati dal costo di un bene o servizio;
- la natura e l'entità dei finanziamenti effettuati dai soci o dai soggetti che esercitano l'attività di direzione e coordinamento alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori.

Con specifico riferimento a quest'ultimo punto, si rammenta che, nell'ambito della disciplina civilistica in materia di Srl, l'articolo 2467 c.c. prevede la postergazione del rimborso dei finanziamenti effettuati dai quotisti, nei casi in cui il venir meno di tali fonti risulterebbe penalizzante per la solidità finanziaria della società oltre che rischiosa per i terzi creditori¹².

I finanziamenti dei soci possono, inoltre, rappresentare una casistica di operazioni con parti correlate, per la cui analisi si rinvia al paragrafo successivo. Tali operazioni sono indicate in nota integrativa – secondo quanto previsto dall'art. 2427, co.1, n.22-bis, c.c. nel caso in cui siano

¹¹ Cfr. Principio contabile nazionale OIC 19, I fondi per rischi ed oneri. Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. I debiti § M.IV.

¹² Si rammenta che il comma 2 dell'art. 2467 c.c. prevede che la postergazione riguarda i finanziamenti cosiddetti "anomali", vale a dire quelli che sono stati erogati, in qualsiasi forma effettuati, in un momento in cui, anche in relazione alla specifica attività svolta dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in presenza di una situazione finanziaria nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento. Di fatto sussiste una sorta di temporaneo divieto al rimborso del finanziamento in quanto prima della restituzione la società deve ricavare risorse sufficienti per la soddisfazione degli altri creditori.



soddisfatte le richieste condizioni, ossia nel caso in cui contestualmente l'operazione sia: rilevante; e, non condotta a normali condizioni di mercato.

Ai nostri fini, si rileva che l'operazione si considera non conclusa a normali condizioni di mercato se il finanziamento è stato concesso a condizioni che la società beneficiaria non avrebbe potuto ottenere qualora si fosse rivolta a soggetti diversi dalla parte correlata.

2. L'informativa sulle operazioni con parti correlate e sugli accordi "fuori bilancio" nel bilancio in forma abbreviata

Le informazioni sulle operazioni con parti correlate e sulle operazioni "fuori bilancio" costituiscono obblighi introdotti dal D.Lgs. n. 173/2008 che ne ha previsto l'applicazione a partire dai bilanci dell'esercizio 2009.

Come per la maggior parte delle informazioni obbligatorie della Nota Integrativa introdotte dopo la riforma del diritto societario, anche l'informativa in questione caratterizza sia le società tenute alla redazione del bilancio in forma ordinaria, sia quelle che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis, c.c., anche se per queste ultime sono previste delle specifiche semplificazioni.

In particolare, il predetto Decreto ha introdotto nell'art. 2427, co. 1, c.c. i nuovi punti n. 22-bis e 22-ter che prevedono l'obbligo per tutte le società, a prescindere dalla forma del bilancio (ordinario o abbreviato) di fornire nella Nota integrativa le informazioni relative a:

- le parti correlate,
- gli accordi fuori bilancio.

Su tali tematiche il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha già emanato nel 2010 lo specifico documento "Le informazioni sulle operazioni con parti correlate: problematiche applicative e casi pratici. Il nuovo art. 2427, comma 1, n. 22-bis del codice civile". Ci limitiamo, perciò, in questa sede a indicare le principali disposizioni inerenti all'applicazione del disposto normativo da parte delle società di minori dimensioni, rinviando al menzionato contributo del CNDCEC per un approfondimento sul tema.



2.1 Informativa sulle operazioni con parti correlate

L'art. 2427, co. 1, punto 22-*bis*, c.c. prevede che nella Nota integrativa dei bilanci redatti in forma ordinaria siano fornite informazioni sulle operazioni con parti correlate con riferimento a:

- l'importo dell'operazione intervenuta;
- la natura del rapporto; e
- ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni.

Si evidenzia che, per le società non quotate, il legislatore nazionale, diversamente da quanto avviene nell'ambito dello IAS 24, Informativa sulle operazioni con parti correlate, che prescrive l'informativa per tutte le operazioni con parti correlate, dispone l'informativa in Nota integrativa soltanto per le operazioni che siano contemporaneamente:

- rilevanti;
- non effettuate alle normali condizioni di mercato.

L'art. 2435-*bis*, co. 6, c.c. richiama espressamente l'informativa sulle operazioni con parti correlate, precisando che questa debba essere limitata alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo. Si tratta pertanto di un'informativa ancora più ristretta rispetto a quella prevista nell'ambito di un bilancio ordinario, precisamente perché le operazioni oggetto di dettaglio in Nota integrativa, oltre a presentare le condizioni suddette (rilevanza e condizioni di mercato non normali) devono essere state intraprese con determinati soggetti. Si precisa che, seppure il Codice Civile non fornisca la definizione di "maggiori azionisti", l'OIC ritiene che in essi vi rientrano gli azionisti di controllo e che sia ragionevole includere altresì quelli che possono influenzare in misura notevole l'andamento della società (che detengono partecipazioni di collegamento), in base alla definizione di "parte correlata"¹³. Pur tuttavia, il concetto di parte correlata con riferimento al bilancio in forma abbreviata è lo stesso cui fa riferimento il Codice Civile nell'ambito del bilancio ordinario.

In ogni caso, per quanto concerne la struttura e il contenuto dell'informativa obbligatoria, non sussistono differenze tra quanto deve essere indicato nel bilancio ordinario e in quello in forma abbreviata. In particolare, la "natura dell'operazione" si sostanzia nell'esplicitazione della tipologia

¹³ Cfr. OIC, *Appendice di aggiornamento al principio contabile OIC 12, Informazioni nella nota integrativa relative a operazioni con parti correlate e accordi fuori bilancio (articolo 2427 n. 22-*bis* e n. 22-*ter* cod.civ.)*, § 4.



di transazione effettuata (ad esempio dettagliando se si tratta di operazioni di natura commerciale, finanziaria, di acquisti o vendite di beni, di prestazioni di servizi attive o passive, di trasferimenti a titolo di finanziamento, di garanzie prestate nell'interesse della parte correlata, della retribuzione dei dirigenti con responsabilità strategiche, ecc...). Pertanto, la natura e il controvalore dell'operazione sono informazioni da indicare anche nella Nota integrativa di un bilancio redatto in forma abbreviata. Rimangono inalterate sia le condizioni a fronte delle quali vige l'obbligo sia i dati da indicare in Nota integrativa, ovvero l'importo dell'operazione e l'esplicitazione della loro natura.

2.2 Informativa sulle operazioni fuori bilancio

Per quanto concerne l'informativa sulle operazioni "fuori bilancio", l'art. 2427, co. 1, punto 22-ter, c.c. prevede un'informativa sulla natura e sull'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale (accordi "fuori bilancio"), con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società.

Per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis, co. 6, c.c. il legislatore italiano ha concesso una semplificazione dell'informativa al riguardo, per non gravare la Nota integrativa di numerose indicazioni su operazioni che non trovano collocazione in bilancio.

Le informazioni, infatti, devono limitarsi ad indicare nella Nota integrativa del bilancio in forma abbreviata la natura e l'obiettivo economico di tali operazioni, senza necessità di ulteriori specificazioni. Si ritiene in ogni caso condivisibile la posizione espressa dall'OIC nell'Appendice del Principio contabile 12 laddove viene indicata espressamente l'opportunità di una valutazione relativa agli effetti patrimoniali, finanziari ed economici di tali operazioni, con conseguente opportuna informativa qualora tali effetti risultassero significativi, benché il legislatore non la preveda per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata. Gli accordi fuori bilancio, difatti, sono atti, anche collegati tra loro, i cui effetti non risultano dallo stato patrimoniale ma che possono esporre la società a rischi o determinare benefici significativi la cui conoscenza è utile per



la comprensione da parte degli *users* della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.

<u>BILANCIO ABBREVIATO – ART. 2435-BIS, CO. 6, C.C.</u>			
	<u>Tipologia operazione</u>	<u>Parte correlata</u>	<u>Contenuto informativa</u>
<u>Operazioni con parti correlate</u>	✓ rilevanti ✓ non effettuate a normali condizioni di mercato	Realizzate direttamente e indirettamente con: ✓ maggiori azionisti ✓ componenti degli organi di amministrazione e controllo	✓ importo dell'operazione intervenuta ✓ natura del rapporto ✓ altre informazioni necessarie per la comprensione
<u>Operazioni "fuori bilancio"</u>	✓ accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale		✓ natura e obiettivo economico dell'accordo

3. Informativa sulle operazioni di sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti a medio e lungo termine ai sensi della L. 3 agosto 2009, n. 102 (Avviso comune)

In attuazione di quanto previsto dall'art. 5, co. 3-*quater*, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78 (cosiddetta "Manovra estiva 2009", convertita dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, avente ad oggetto "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini"), il 3 agosto 2009 il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Presidente dell'ABI e le associazioni dei rappresentati delle imprese hanno firmato un *Avviso comune per la sospensione dei debiti delle PMI verso il sistema creditizio*. Successivamente, il 16 Febbraio 2011 le medesime Autorità hanno sottoscritto un nuovo Accordo per il credito alle PMI, che individua nuove misure finalizzate al riequilibrio della struttura finanziaria e all'ampliamento dell'accesso al credito, in favore delle PMI sane e con prospettive di crescita. In seguito, il 28 Febbraio 2012 è stato firmato un nuovo Accordo dalle stesse Autorità per il credito alle PMI, individuando una serie di misure volte al rafforzamento dell'afflusso di credito alle piccole e medie imprese. In particolare, questo nuovo Provvedimento si prefigge di favorire il riequilibrio finanziario delle PMI e tal fine individua i seguenti interventi finanziari: operazioni di



sospensione dei finanziamenti¹⁴, operazioni di allungamento dei finanziamenti¹⁵; operazioni volte a promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività¹⁶.

Dal punto di vista informativo, ad esempio, si ritiene necessario che l'impresa ammessa a beneficiare di uno dei predetti tre interventi finanziari in favore delle imprese, indichi nella Relazione sulla gestione le operazioni di sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti a medio e lungo termine concordate con le banche, specificando ad esempio se si tratta della sospensione del pagamento della quota capitale delle rate di mutui, della sospensione del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di leasing o dell'allungamento delle scadenze del credito a breve termine.

In effetti, considerato che l'adesione alla moratoria da parte delle PMI è un segnale inequivocabile della tensione di liquidità che queste possono attraversare (eventualmente anche a seguito di una crisi congiunturale), in conformità alle disposizioni dell'art. 2428 c.c., è ragionevole ritenere che gli amministratori diano conto nella Relazione sulla gestione dell'eventuale situazione di difficoltà finanziaria, pur temporanea, in cui versa l'impresa, e della correlata adesione alla moratoria bancaria, quale azione strumentale al sostegno delle esigenze di cassa. In altre parole, nella Relazione sulla gestione dovrebbero essere delineati gli aspetti caratterizzanti la situazione di tensione finanziaria in ragione della quale l'impresa ha fatto ricorso alla moratoria.

Per le società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata e che si avvalgono dell'opzione di non redigere la Relazione sulla gestione in conformità all'art. 2435-bis co. 7 c.c, le informazioni inerenti la moratoria, qualora cruciali per una corretta rappresentazione della situazione patrimoniale-finanziaria e dell'andamento economico, devono essere riportate nella nota integrativa.

¹⁴ Cfr. Nuovo Accordo per il credito alle PMI del 28 febbraio 2012, § 2: «A. Operazioni di sospensione dei finanziamenti. 1. Operazioni di sospensione per 12 mesi del pagamento della quota delle rate dei finanziamenti a medio-lungo termine (di seguito "mutui"), anche se agevolati o perfezionati tramite il rilascio di cambiali. 2. Operazioni di sospensione per 12 mesi ovvero per 6 mesi del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di leasing rispettivamente "immobiliare" ovvero "mobiliare"».

¹⁵ Cfr. Nuovo Accordo per il credito alle PMI del 28 febbraio 2012, § 2: «B. Operazioni di allungamento dei finanziamenti. 3. Operazioni di allungamento della durata dei mutui. 4. Operazioni di allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine per sostenere le esigenze di cassa, con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti certi e esigibili».

¹⁶ Cfr. Nuovo Accordo per il credito alle PMI del 28 febbraio 2012, § 2: «C. Operazioni volte a promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività. 6. Operazioni di finanziamento connesse ad aumenti dei mezzi propri realizzati dall'impresa».



Si ricorda che le PMI, per essere ammesse alla moratoria, devono presentare “adeguate prospettive economiche e di continuità aziendale”, nonostante le difficoltà finanziarie temporanee. In particolare, per “adeguate prospettive economiche” si intende che la temporanea difficoltà finanziaria in cui versa l’impresa non compromette l’andamento reddituale attuale e prospettico della sua gestione e pertanto la sua continuità aziendale.

Quindi, in caso di adesione alla moratoria, nella Nota Integrativa del bilancio redatto in forma abbreviata gli amministratori dovrebbero porre particolare attenzione alla situazione economica e finanziaria aziendale che provi la “continuità aziendale” dell’impresa richiedente la moratoria, in particolare specificando le prospettive di continuità aziendale non compromesse dalle difficoltà finanziarie temporanee.

Ciò mediante un esplicito riferimento agli elementi, desumibili dal bilancio, idonei a comprovare la continuità aziendale, vale a dire quei fattori e quelle circostanze che possono assumere rilevanza ai fini della valutazione dell’esistenza del requisito della continuità aziendale.¹⁷

Poiché la situazione di continuità aziendale a cui fa riferimento la norma riguarda implicitamente anche l’aspetto finanziario della gestione, è opportuno che gli amministratori verifichino la capacità dell’impresa di soddisfare, attraverso una coerente e corretta composizione delle fonti, i propri fabbisogni finanziari, dandone, se del caso, informazione nella Nota Integrativa (ovvero nella Relazione sulla gestione di un bilancio non redatto in forma abbreviata).

Pertanto, dal momento che l’adesione alla moratoria potrebbe comportare un significativo cambiamento della situazione di liquidità dell’impresa, migliorandone le prospettive future in ambito finanziario, di tali procedure intraprese in conformità all’Avviso comune, gli amministratori dovrebbero darne conto.

Più nel dettaglio, nel caso in cui venga redatta la Relazione sulla gestione, gli amministratori dovrebbero fornire in essa una specifica informativa sugli effetti attuali e futuri della moratoria

¹⁷ La predetta informativa, peraltro, riflette le disposizioni contenute nell’art. 2428, co. 1, c.c., laddove il Legislatore stabilisce che la Relazione sulla gestione contenga un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell’andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui ha operato la società o il gruppo, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta.



sull'equilibrio finanziario attuale e prospettico (in termini di liquidità e di struttura delle fonti) e sui correlati rischi.

Come noto, infatti, in virtù dell'art. 2428, co. 2, c.c. nella Relazione sulla gestione trovano collocazione gli indicatori di risultato finanziari destinati a fornire un'informativa, come dice il Legislatore nazionale, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della sua gestione.

Pertanto, qualora l'adesione alla moratoria incida sui valori di stato patrimoniale e di conto economico è opportuno che il redattore metta in evidenza gli effetti di essa sui valori degli indicatori finanziari indicati nella Relazione sulla gestione e l'eventuale influenza sull'evoluzione prevedibile della gestione (art. 2428, co. 3, n. 6, c.c.). In particolare, specifica informativa dovrebbe essere fornita dagli amministratori sugli effetti migliorativi che l'adesione alla moratoria determina sulla situazione di liquidità dell'impresa, sulla gestione dei rischi finanziari e, tra questi ultimi, specificatamente su quello di liquidità.